

deve contenere gli estremi che identificano il titolo e quelli che stabiliscono le circostanze della perdita.

La banca deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al titolo denunciato e pubblicare nei propri locali un avviso col quale l'ignoto detentore è diffidato a consegnare il titolo all'emittente oppure a notificargli la propria opposizione entro 90 giorni.

L'eventuale opposizione deve essere proposta davanti l'autorità giudiziaria, con il deposito del titolo.

Decorsi 90 giorni senza opposizione, il denunciante ha diritto di ottenere dalla banca un duplicato del titolo, mentre quello ammortizzato perde efficacia.

Come si può notare, a differenza di quanto accade per i titoli al portatore, il cui ammortamento è disciplinato dagli artt. 6 ss. della L. 948/1951, nel caso di ammortamento di titoli nominativi non è previsto l'intervento della autorità giudiziaria, se non nella fase eventuale dell'opposizione.

L'art. 18 della L. 948/1951 afferma che resta *“abrogata ogni precedente disposizione di legge o norma speciale in materia incompatibile con le disposizioni della presente legge”*. Ne consegue che l'ammortamento dei titoli nominativi è disciplinato dalla legge speciale e non dal codice civile. Lo stesso codice civile, peraltro, fa salva la disciplina delle leggi speciali riguardo ai titoli nominativi (v. artt. 2027 e 2020 c.c.).

p.q.m.

rigetta

l'istanza.

Treviso, 14 novembre 2022

Il Presidente
Antonello Fabbro

